



Comune di Cassina de' Pecchi
Città metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

N. 10 DEL 30 gennaio 2019

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO ESECUZIONE
DELLE OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -
DETERMINA A CONTRATTARE.**

- o O o -

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area
Servizi Amministrativi e Finanziari
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi
BOSCO ALESSIO

Cassina de' Pecchi, 30 gennaio 2019

Prop. 2 del Servizio Demanio E Patrimonio
Comunale



Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO ESECUZIONE DELLE OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.

Area Servizi Tecnici
Servizio Demanio E Patrimonio Comunale
PROPOSTA N. 2

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale 09/01/2019 n. 4 ,dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “*Esercizio provvisorio 2019. Assegnazione risorse ai responsabili di area ai fini di assicurare la continuita' gestionale dell'ente*”;
- il Decreto Sindacale n. 21 del 13/12/2018 avente ad oggetto: “*Area servizi tecnici Arch. Carlo Tamberi. Conferimento di titolarita' di responsabile di Area Servizi Tecnici.*”;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sui controlli interni;
- l'accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano) e succ. modif.;

Premesso che si rendono necessari con urgenza l'esecuzione di opere da fabbro serramentista per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di pronto intervento di pronto intervento sugli immobili , impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale, necessari per la manutenzione programmata o a seguito di danneggiamenti e deterioramenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi e standardizzati, ma dei quali non si conosce il numero e non sono predeterminabili nel *quantum* e nel *quando* dovranno essere, dovendo però molto spesso, allorquando si manifesta la necessità, intervenire con estrema urgenza;

Dato atto come il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Carlo Tamberi;

Accertato che lo strumento che si ritiene più efficace ed idoneo è quello di concludere un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, essendo l'accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto-“cornice” con un operatore per un certo periodo di tempo (al massimo 4 anni) e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione Ciò consente sia una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consente di intervenire tempestivamente in caso di emergenza;

Rilevato come all'uopo è stato predisposto un progetto definitivo composto dagli elaborati di seguito indicati , atteso che ciò è in linea con quanto previsto per i lavori di manutenzione dall'articolo 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che ancora ad oggi non è in vigore) che definirà una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria fino ad euro 2,5 milioni, tenuto conto che i lavori di manutenzione oggetto di accordo quadro non prevedono il rinnovo o la sostituzione delle parti strutturali ed in ogni caso, in caso di necessità, la progettazione esecutiva sarà fatta prima di affidare gli appalti specifici e i contratti applicativi “a valle “ dell'accordo quadro:

- Relazione tecnica e generale;
- Capitolato speciale
- Piano di sicurezza e coordinamento generale - indicazioni per la stesura dei PSC relativi ai contratti applicativi;
- Duvri
- Bozza contratto accordo quadro;
- Bozza contratto applicativo
- Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2018 vol. 1.1 , – OPERE COMPIUTE – CIVILI E URBANIZZAZIONI, 1.2 – OPERE COMPIUTE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, 2..1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – CIVILE ED URBANIZZAZIONI” , 2.2 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI” e SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI e successivi aggiornamenti

dai quali si evince una spesa dei lavori quantificata in € 90.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza interferenziali .

Dato atto che il Q.T.E. è il seguente:

| | | | |
|--|------------------------------------|----|-----------|
| A | Importo totale dei lavori | €. | 90.000,00 |
| | Di cui oneri per la sicurezza (5%) | € | 4.500,00 |
| B. SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | |
| | Iva 22% | €. | 19.800,00 |
| | Inc.int. | €. | 1.800,00 |
| | Fondo per accordi | €. | 2.700,00 |

| | | |
|--------------------------|----|-------------|
| bonari (3%A) | | |
| TOTALE 2 | €. | 24.300,00 |
| Totale generale (A+B) | €. | 114.3000,00 |

Verificato inoltre come il suddetto progetto è stato verificato in data 23/01/2019 come da verbale agli atti prot. N. 2001 ed è stato validato dal RUP in data 23/01/2019 agli atti prot. N. 2205;

Accertato come:

- il valore stimato dell'accordo quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici e contratti applicativi che verranno affidati in virtù dell'accordo quadro medesimo ammonta ad euro ad € 90.000,00 iva esclusa. Detto importo è comprensivo degli oneri della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento così come indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente e che si stimano pari ad euro 4.500,00. I corrispettivi per ciascun appalto specifico e relativo contratto applicativo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'elenco prezzi di cui al progetto, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Il costo stimato della manodopera è di € 36.000,00;
- i lavori sono riconducibili all'unica categoria prevalente OS6;
- la durata dell'accordo quadro è stata prevista in 36 mesi ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento del valore massimo sopra indicato, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante degli interventi oggetto dell'accordo quadro è l'esecuzione integrata di tutte le lavorazioni riconducibili al cpv 45453100-7. Una suddivisione di detti lavori in lotti funzionali avrebbe fatto venir meno tale necessario requisito di integrazione dei lavori;
- il codice CUP è C85H19000000004;
- sotto il profilo del rischio interferenziale, si da atto che gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI che si rende disponibile nell'ambito degli elaborati progettuali, agli operatori partecipanti alla presente procedura. In sede di affidamento dei singoli appalti specifici si verificherà l'esigenza di integrare il predetto documento (così come gli altri eventuali documenti riferiti alla sicurezza) riferendolo ai rischi specifici da interferenza (e/o altri rischi) presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto specifico, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (e/o altri rischi);

Accertato che da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune

Ritenuto per la scelta del soggetto con cui concludere l'accordo quadro, data anche l'urgenza di procedere, di attivare una procedura negoziata ex articolo 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di prestazioni da acquisire, in considerazione dell'esiguo valore economico delle stesse, per le quali appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura ex articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. Per l'individuazione degli operatori da invitare, in numero di dieci, si è proceduto con una pregressa procedura tramite un avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio, secondo quanto risulta dal verbale allegato quale parte integrante e

sostanziale che, per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte. Si stabilisce quale criterio il minor prezzo mediante ribasso sui prezzi dell'elenco prezzi così come individuati nell'ambito degli atti progettuali, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica - come ammesso dall'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; tale criterio di aggiudicazione è stato individuato in considerazione delle caratteristiche del progetto che riguardano esclusivamente interventi standardizzati da consolidata normativa tecnica. Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015.

Ritenuto altresi:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pezzi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto, e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Dato atto come l'accordo quadro, consistendo in un "contratto cornice" o contratto "normativo", ha la finalità di stabilire "le clausole fondamentali" relative agli appalti specifici e relativi contratti applicativi che verranno affidati all'operatore individuato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, e i singoli appalti specifici e contratti applicativi che verranno affidati saranno finanziati con risorse proprie del Comune

Visto l'articolo . 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine della conclusione dell'accordo quadro di che trattasi è quello di poter avere uno strumento flessibile che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifestano di intervenire con opere da fabbro serramentista per esecuzione di lavori di manutenzione manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili , impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale immobili per interventi di manutenzione programmata o a seguito di danneggiamenti e deterioramenti, consentendo in tal modo di effettuare da una parte una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consentendo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza

- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e negli altri atti progettuali, nonché nello schema di accordo quadro e nello schema di contratto applicativo, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge relativamente applicativo; vi potrà essere la necessità per una esigenza impellente, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti di procedere ad una consegna anticipata di un appalto specifico, nelle more della stipula dell'accordo quadro, ed in tal caso si prevederà che non si proceda al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, il Comune potrà recedere dall'accordo quadro, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità; è stata fatta la scelta di prevedere la produzione della cauzione definitiva in sede di stipula dell'accordo quadro, calibrandola sull'intero valore dell'accordo e ciò per poi poter affidare in maniera più celere tutti gli appalti specifici e contratti applicativi di esecuzione, mentre la polizza car all risk con responsabilità civile verso terzi sarà richiesta in sede di affidamento di ciascun appalto specifico e stipula del relativo contratto applicativo; in ossequio delle tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge;
- la forma che si adotterà per la stipula dell'accordo quadro sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di accordo quadro, agli atti, predisposta dall'area servizi contratti e affari legali sulla base delle indicazioni dell'area servizi tecnici, mentre i singoli contratti applicativi saranno stipulati in scrittura privata con modalità elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con invito a n. 10 operatori individuati secondo quanto previsto nel presente atto e negli atti ivi allegati quali parti integranti e sostanziali, da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi agli atti, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo congruo detto termine considerata l'urgenza del Comune di operare. Si ritiene di prevedere l'esclusione automatica dell'offerta secondo il metodo che sarà sorteggiato in sede di gara tra quelli previsti dall'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, precisando che:
 - 1) in caso l'esito del sorteggio previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice sia uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e):
 - il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge - ovvero 20% per i metodi di cui alle lettere a) e b), 10% per il metodo di cui alla lettera e) - , si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
 - che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica (siano esse collocate all'interno o a cavallo delle ali);
 - 2) in caso l'esito del sorteggio previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice sia il metodo di cui alla lettera b): una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare

l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi.

- 3) la regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso si applica alle offerte poste a cavallo o all'interno delle ali. Tale regola si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b) e) dell'articolo 97 comma 2 del codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all'interno delle ali. In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell'articolo 97 comma 2 del codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali) , le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.....;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Cassina de' Pecchi in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

DETERMINA

Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. **di procedere** con l'approvazione degli elaborati elencati in premessa, facenti parte del progetto definitivo, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativamente alla conclusione dell'accordo quadro ex articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di opere da fabbro serramentista per l' esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili , impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale;
2. **di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per la conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di opere da fabbro serramentista per l' esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili , impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto definitivo di cui al punto 1, da attuare mediante procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016
3. **di approvare** la procedura svolta per l'individuazione di n. 10 operatori da invitare alla procedura negoziata di cui al punto 2 del presente atto, ed in particolare l'avviso di manifestazione di interesse e successivi sorteggi, secondo quanto risulta dal verbale allegato

quale parte integrante e sostanziale che, per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte;

4. **di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, cComune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
5. **di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza .che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
6. **di dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà reso esecutivo successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, poiché saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
8. **il presente atto** avrà efficacia immediata in seguito all'apposizione del visto di copertura finanziaria e verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009. Che recita." *A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

Firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 e smi

Arch. Tamberi Carlo